Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

TITOLO 01
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 01
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 01
AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE
01. IL COMUNE DI PECETTO DI VALENZA E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.
02. ESSO RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, GARANTENDO LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALLA REALIZZAZIONE DELLA POLITICA COMUNALE.
03. IL COMUNE HA POTESTA' NORMATIVA, CHE ESERCITA SECONDO LE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO.
04. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA FINANZIARIA NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI, PROVVEDENDO, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
ART. 02
OBIETTIVI
01. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO: LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DELLA COMUNITA', FINALIZZATO ALL`AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI INDIVIDUALI E DELLA COMUNITA', LA TUTELA E SALVAGUARDIA DELL`AMBIENTE, NONCHE' LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI.
02. IL COMUNE, AVVALENDOSI DELLE PROPRIE COMPETENZE, NONCHE' IN COLLABORAZIONE CON LO STATO, LA REGIONE E GLI ALTRI ENTI LOCALI, OPERA PER:
- PROMUOVERE ED ATTUARE L`IMPEGNO SUI TEMI DELLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E DELLA PACE;
- VALORIZZARE LE FORME DI VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONISMO, FAVORENDO LE OPPORTUNE INIZIATIVE DELLE ISTITUZIONI STATALI, REGIONALI E LOCALI, E DEI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI, ASSICURANDO AD ESSE LA PROPRIA COLLABORAZIONE;
- PERSEGUIRE LA EFFETTIVA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI " PARI OPPORTUNITA'" NELLA COMUNITA' LOCALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONDIZIONE FEMMINILE;
- SALVAGUARDARE E PROMUOVERE I DIRITTI DEI MINORI E DEGLI ANZIANI AD ESSERE CITTADINI A PIENO TITOLO DEL COMUNE ED A PARTECIPARE ALLA VITA DELLA COLLETTIVITA', RISERVANDO ALLA PRIMA ED ALLA TERZA ETA' PARTICOLARE ATTENZIONE E PROTEZIONE;
- GARANTIRE LA TRASPARENZA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA, FAVORENDO, A TAL FINE L`INFORMAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, ED ASSICURANDO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NONCHE' IL DIRITTO DI INIZIATIVA E PROPOSTA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

RELATIVAMENTE ALL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- ASSICURARE, NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO, LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALL`ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE, DI TUTTI COLORO CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA POPOLAZIONE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 03
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CENTRO ABITATO DI PECETTO DI VALENZA E DAI NUCLEI ABITATI DI PELLIZZARI, GASPARINI E MOLINA, AGGLOMERATI STORICAMENTE RICONOSCIUTI DALLA COMUNITA'.
02. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI SONO SITI A PECETTO DI VALENZA.
03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE; IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.
04. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME: COMUNE DI PECETTO DI VALENZA.

ART. 04
ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE
01. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SI SVOLGONO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' E DELLA MASSIMA CONOSCIBILITA'.
02. NEL PALAZZO COMUNALE SONO PREVISTI APPOSITI SPAZI DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI, PROVVEDIMENTI, AVVISI E QUANT`ALTRO SIA SOGGETTO O VENGA SOTTOPOSTO A TALE FORMA DI PUBBLICITA'. IL SEGRETARIO COMUNALE, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, CURA L`AFFISSIONE DEGLI ATTI.
03. AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UN`INFORMAZIONE ADEGUATA SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE, SONO PREVISTE ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02
ATTIVITA' NORMATIVA
ART. 05
STATUTO
01. LO STATUTO COMUNALE, NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, STABILISCE LE NORME FONDAMENTALI PER L`ORGANIZZAZIONE DELL`ENTE, DETERMINANDO IN PARTICOLARE LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI, L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI, LE FORME DELLA COLLABORAZIONE FRA COMUNI E PROVINCE, DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE, DEL DECENTRAMENTO E DELL`ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
02. I PROCEDIMENTI PER L`APPROVAZIONE DELLO STATUTO, PER LE MODIFICHE DI ESSO, NONCHE' PER LA PUBBLICAZIONE E L`ENTRATA IN VIGORE,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL` ARTT. 04 , TERZO E QUARTO COMMA DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 06
REGOLAMENTI E ATTI DELIBERATIVI
01. IL COMUNE, OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO, EMANA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E ALLE FUNZIONI CHE ESERCITA.
02. LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE LEGGI GENERALI DELLO STATO, DELLE LEGGI REGIONALI, DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E DELLA NORMATIVA COMUNITARIA.
03. AFFINCHE' UN ATTO GENERALE POSSA AVERE VALORE DI REGOLAMENTO DEVE RECARE LA RELATIVA INTESTAZIONE.
04. GLI ATTI DELIBERATIVI DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.
05. I REGOLAMENTI, FERMA RESTANDO LA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERA DI APPROVAZIONE, ENTRANO IN VIGORE DECORSI QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO DA EFFETTUARE DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.
06. I REGOLAMENTI DICHIARATI URGENTI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI APPROVAZIONE ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO DELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

TITOLO 02
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO 01
ORGANI ISTITUZIONALI
ART. 07
ORGANI
01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.
02. SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA DELLA COMUNITA' E LA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO NELL`AMBITO DI LEGGE.
03. LA LEGGE E LO STATUTO REGOLANO L`ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ED I RAPPORTI FRA GLI ORGANI ELETTIVI, PER REALIZZARE UNA EFFICIENTE ED EFFICACE FORMA DI GOVERNO DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE.

CAPO 02
CONSIGLIO COMUNALE
ART. 08
RUOLO E COMPETENZE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L`ORGANO CHE ESPRIME ED ESERCITA LA RAPPRESENTANZA DIRETTA DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE, DA CUI E' ELETTO, DETERMINA L`INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L`ATTUAZIONE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICATAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E DAL PRESENTE STATUTO.
03. IL CONSIGLIO ESERCITA L`AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA. 04 L`ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE.
05. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE ALLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D`URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
06. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:
A) GLI STATUTI DELL`ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI SIA GENERALI CHE ATTUATIVI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;
C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA COMUNI E PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
E) L`ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;
F) L`ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL`ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L`AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
G) L`ISTITUZIONE E L`ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PREVISIONE DI LIMITI MINIMI E MASSIMI;
H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L`EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTE ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;
N) GLI APPALTI, QUALUNQUE SIA LA FORMA DI AGGIUDICAZIONE, LIMITATAMENTE AL CASO CHE COMPORTI UNA MAGGIORE SPESA RISPETTO A QUELLA ALLO SCOPO PREVISTA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN UN SUO ATTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

FONDAMENTALE;
O) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI DEI CONSIGLIERI IN CARICA, DEI PROPRI RAPPRESENTANTI
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL`AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE
NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI
SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DI LEGGE.

ART. 09
ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL`ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,
REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L`ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE,
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.
02. PER L`APPROVAZIONE E L`EVENTUALE MODIFICA DEI REGOLAMENTI IL CONSIGLIO DELIBERA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, A MAGGIORANZA
QUALIFICATA ED IN SECONDA CONVOCAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO.
03. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.
04. I REGOLAMENTI, LE CUI DELIBERE DI APPROVAZIONE SONO DIVENUTE ESECUTIVE AI SENSI DELL` ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.
142 , SONO PUBBLICATI ALL`ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.
05. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE
SIANO DIVENUTI ESECUTIVI, E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.
06. I REGOLAMENTI COMUNALI SONO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI PER LA CONSULTAZIONE. L`ESAME E' GRATUITO; IL RILASCIO DI COPIE
E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI
DI RICERCA E DI VISURA.
07. PER IL RILASCIO DI COPIE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E' NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DI UNA SPECIFICA ISTANZA MOTIVATA RIVOLTA AL
SINDACO. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA ENTRO TRENTA GIORNI, LA RICHIESTA SI INTENDE RIFIUTATA. SIA CONTRO IL SILENZIO CHE CONTRO
LE DETERMINAZIONI ADOTTATE DAL SINDACO PUO' ESSERE PROPOSTO RICORSO AI SENSI DELL` ARTT. 25 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 10
ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL`ELEZIONE, ALLE CAUSE DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.
02. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.
03. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 11
PRIMA ADUNANZA
01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.
03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CON I POTERI E LE FACOLTA' PREVISTI DALL` ARTT. 16 DEL PRESENTE STATUTO.
04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.
05. PER LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 13 E 14 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 12
CONVOCAZIONE, SESSIONI ED ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL`ADUNANZA.
02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA IN QUALSIASI PERIODO DELL`ANNO PER DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL COMMA 06 DELL` ARTT. 08 DEL PRESENTE STATUTO; SI RIUNISCE IN SESSIONE STRAORDINARIA NEGLI ALTRI CASI.
03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA:
A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;
B) SU RICHIESTA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ADOTTA ALL`UOPO APPOSITA DELIBERAZIONE;
C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.
04. NEI CASI IN CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L`ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA.
05. IN CASO DI URGENZA, DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI, LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO MINIMO DI 24 ORE A CONDIZIONE CHE SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL`ORDINE DEL GIORNO.
06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALTRESI' SU INVITO, CONTENENTE DIFFIDA, DEL PREFETTO E DEL COMITATO DI CONTROLLO, NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

07. L`ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' FORMULATO DAL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE.
08. L`AVVISO SCRITTO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL`ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI CON LE SEGUENTI MODALITA':
- ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL`ADUNANZA PER LE SESSIONI ORDINARIE;
- ALMENO 03 GIORNI PRIMA PER LE SESSIONI STRAORDINARIE ED ALMENO 24 ORE PRIMA DELL`ADUNANZA CONVOCATA D`URGENZA. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.
09. CON DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISCUTERE SU MATERIE NON INSERITE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA. LA RELATIVA PROPOSTA PUO' ESSERE PRESENTATA DA ALMENO 03 CONSIGLIERI OPPURE DA UN CAPOGRUPPO. IN QUESTO CASO IL SINDACO INSERISCE LA MATERIA ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA PER LA RELATIVA VOTAZIONE.
10. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D`URGENZA DEL CONSIGLIO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 13
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE
01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.
02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DOVRA' AVERE LUOGO IN ALTRO GIORNO RISPETTO ALLA PRIMA CONVOCAZIONE, E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA L`INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.
03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESE NELL`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL`ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA:
A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 14
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:
A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.
03. NEI CASI D`URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 15
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 16
PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI
01. IL PRESIDENTE DELL`ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L`ORDINE, L`OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.
02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L`ADUNANZA.
03. PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

ART. 17
ALTRE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. FINO ALL`ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E LA RELATIVA CONVOCAZIONE SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.
03. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
04. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, EVENTUALMENTE COADIUVATO DA UN FUNZIONARIO O DIPENDENTE AMMINISTRATIVO DEL COMUNE PER LA REDAZIONE DEL VERBALE, CHE VIENE SOTTOSCRITTO DAL MEDESIMO SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE DELLA ADUNANZA.
05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

ART. 18
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE AI SENSI DELL` ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL` ARTT. 47 DELLA MEDESIMA LEGGE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 19
COMMISSIONI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO, LA LORO COMPOSIZIONE E LE MODALITA' DI NOMINA NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L`ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 20
CONSIGLIERI COMUNALI
01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L`INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.
03. LA DISCIPLINA RELATIVA ALLO STATO GIURIDICO DEI CONSIGLIERI, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DEI MEDESIMI, E' REGOLATA DALLA LEGGE.
04. L`ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 21
DOVERI DEL CONSIGLIERE
01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI SONO DICHIARATI DECADUTI.
03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.
04. QUALORA NON RISULTI ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, IL CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE; NEL CASO IN CUI NON VI PROVVEDA ENTRO LA PRIMA ADUNANZA CONSILIARE SUCCESSIVA ALLA CONVALIDA OGNI COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE GLI VERRA' VALIDAMENTE EFFETTUATA PRESSO LA SALA CONSILIARE FINCHE' NON ESPLETERA' IL SUDDETTO ADEMPIMENTO.
05. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALMENO ALL`INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I PROPRI REDDITI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 22
POTERI DEL CONSIGLIERE
01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D`INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL MANDATO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO. HA L`OBBLIGO DI MANTENERE IL SEGRETO RELATIVAMENTE ALLE INFORMAZIONI RICEVUTE SOLO NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 23
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE
01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO E SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI, SENZA POSSIBILITA' DI REVOCA O RITIRO. SI CONSIDERANO PRESENTATE RITUALMENTE LE DIMISSIONI FORMULATE ORALMENTE DALL`INTERESSATO IN CORSO DI SEDUTA CONSILIARE.
02. SE IL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO RICOPRIVA LA CARICA DI ASSESSORE SI PUO' PROCEDERE ALLA NOMINA PER LA SUA SOSTITUZIONE IN DETTA CARICA, ANCHE SEDUTA STANTE.

ART. 24
CONSIGLIERE ANZIANO
01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 25
GRUPPI CONSILIARI
01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE. NEL CASO IN CUI DI UNA LISTA SIA STATO ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE, A QUESTO SONO RICONOSCIUTE LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE SPETTANTI AD UN GRUPPO CONSILIARE.
02. CIASCUN GRUPPO COMUNICA AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE IL NOME DEL CAPOGRUPPO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NEO ELETTO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE, QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.
03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 03

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 26

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L`ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L`ASSESSORE DA LUI DELEGATO E IN CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DI QUEST`ULTIMO, L`ASSESSORE ANZIANO.

ART. 27

RUOLO E COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA HA COMPETENZA GENERALE RESIDUALE, PER CUI E' L`ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO , DEL SINDACO E DEGLI ORGANI BUROCRATICI.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L`AZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE D`AMMINISTRAZIONE ED ATTRAVERSO L`INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.

05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL`ATTIVITA' DALLA STESSA SVOLTA, SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI.

ART. 28

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L`ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO AD ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L`INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

FINANZIARIE DELL`ENTE;
B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.
04. L`ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
05. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L`UNA DALL`ALTRA. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA SI RINNOVA L`INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 E 39 , COMMA 01 , LETTERA B), N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 29
DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI
01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL`INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO (NEL CASO IN CUI L`INDIVIDUAZIONE DEL VICE SINDACO NELL`ORGANIGRAMMA DEGLI ASSESSORI SIA STATA PREVISTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO DAL CONSIGLIO), ALTRIMENTI L`ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL` ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL`EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.
03. IN CASI DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L`ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.
04. IN QUEST`ULTIMA IPOTESI IL CONSIGLIO PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO ALLA SOSTITUZIONE DELL`ASSESSORE. L`ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE CON LE MODALITA' E LE PROCEDURE DI CUI AL COMMA 04 (PARTE 01 E
02. DELL` ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .
05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE DI ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 30
REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE
01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL`INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L`INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
09. L`APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 31
REVOCA DEGLI ASSESSORI
01. OGNI SINGOLO ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVI LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO O NON SVOLGA UN`AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L`ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL`INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI REVOCA.
03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 32
DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI
01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL`INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI DEVONO ESSERE PRESENTATE AL SEGRETARIO COMUNALE PER ISCRITTO O TRAMITE DICHIARAZIONE RESA VERBALMENTE DAI SINGOLI DIMISSIONARI IN CORSO DI SEDUTA CONSILIARE. ESSE SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI ED IRREVOCABILI; DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL` ARTT. 39 COMMA 01 LETT. B), N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D`ATTO DELLE STESSE E PER L`ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 33
DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:
A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;
C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. L`ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.
03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' ESSERE PROMOSSA DAL PREFETTO.

ART. 34
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
01. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERMA RESTANDO LA POSSIBILITA' DI RIPARTIRE AL SUO INTERNO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' AI SINGOLI ASSESSORI.
02. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.
03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L`UNITA' DELL`INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.
04. LA GIUNTA DELIBERA CON L`INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI ASSEGNATI E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
05. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L`ADUNANZA.
06. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' ESSERE INVITATO A PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.
07. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DALL`APPOSITO REGOLAMENTO.
08. ALLE SEDUTE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE CHE CURA LA REDAZIONE DEL VERBALE IL QUALE VIENE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.
09. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL` ARTT. 05 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

ART. 35
DELIBERAZIONI D`URGENZA DELLA GIUNTA
01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D`URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ADOTTARE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.
02. L`URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL`ULTIMA ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.
03. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.
04. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 36
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
01. FATTE SALVE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE, TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL`ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.
02. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE DIVENTANO ESECUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 O 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL` ARTT. 47 DELLA MEDESIMA LEGGE.

CAPO 04
SINDACO
ART. 37
SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE
01. IL SINDACO E' CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.
02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.
03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL` ARTT. 11 DEL T.U. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

ART. 38
COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE
01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL`AMMINISTRAZIONE:
A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
B) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L`ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL`ADUNANZA;
C) DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE ED ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL`ARTICOLO SUCCESSIVO, VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL`ASSESSORE DA LUI DELEGATO;
D) ASSICURA L`UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L`ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
F) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
G) STIPULA TUTTI I CONTRATTI E LE CONVENZIONI, DEBITAMENTE PRECEDUTI DA APPOSITA DELIBERAZIONE CONTENENTE GLI ELEMENTI SPECIFICATI ALL` ARTT. 55 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , NONCHE' GLI ACCORDI DI CUI ALL`

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTT. 11 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ,
ESSENDO IL COMUNE PRIVO DI FIGURE DIRIGENZIALI E SVOLGENDO IL SEGRETARIO COMUNALE LA FUNZIONE PREVALENTE DI UFFICIALE ROGANTE;
H) IMPARTISCE, NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL`ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. DA 106 A 110 DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 , E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 ;
I) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA CERTIFICATI DI INDIGENZA;
L) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA COME ATTORE CHE COME CONVENUTO; PROMUOVE DAVANTI ALL`AUTORITA' GIUDIZIARIA, SALVO A RIFERIRNE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
M) SOVRINTENDE A TUTTI GLI UFFICI E ISTITUTI COMUNALI;
N) SOSPENDE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;
O) COORDINA, NELL`AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L`ESPLICAZIONE DEI SERVIZI COMPLESSIVI E GENERALI DEGLI UTENTI;
P) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

ART. 39
DELEGAZIONI DEL SINDACO
01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, NOMINA UN ASSESSORE CON DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO;
L`ASSESSORE DELEGATO SUDDETTO ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.
02. CON SUO PROVVEDIMENTO IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE.
03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AGLI ORGANI BUROCRATICI.
04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L`ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.
05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO.
06. NELL`ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO.
07. GLI ASSESSORI, CUI SIA STATA CONFERITA LA DELEGA, DEPOSITANO LA FIRMA PRESSO LA PREFETTURA PER EVENTUALI LEGALIZZAZIONI.
08. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGANO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L`ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO ED ATTRIBUISCE AI CONSIGLIERI DELEGATI LE INDENNITA' PREVISTE DALLA LEGGE. I CONSIGLIERI DELEGATI NON PARTECIPANO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA.

ART. 40
SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE
01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA.

ART. 41
POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO
01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI STATALI, REGIONALI E COMUNALI.
02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL T.U. 03 MARZO 1934 , N. 383 E DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 , N. 689 .
03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL`ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA, E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L`INCOLUMITA' DEI CITTADINI.
04. SE L`ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 03 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL`ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D`UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 42
COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO
01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:
A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B) ALL`EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE, SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;
D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L`ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.
02. IN MATERIA DI ANAGRAFE IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE IN TUTTO O IN PARTE L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI ANAGRAFE AD UN ASSESSORE, AL SEGRETARIO COMUNALE O AD IMPIEGATI DI RUOLO DEL COMUNE RITENUTI IDONEI.

TITOLO 03
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
CAPO 01
ART. 43
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L`EFFICIENZA E L`EFFICACIA DELL`AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL`ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI I DIPENDENTI RESPONSABILI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L`IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL`AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E DISPONGONO L`IMPIEGO DELLE RISORSE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.
02. L`ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L`ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE L`ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L`ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE, UFFICI E SERVIZI COMUNALI.
03. OGNI DIPENDENTE HA IL DOVERE DI SVOLGERE LE MANSIONI CHE GLI SONO STATE ATTRIBUITE, SULLA BASE DEI PRINCIPI DELLA PARITA' DEI CARICHI OPERATIVI E DEL RISPETTO DELLE CAPACITA' INDIVIDUALI.
04. LE NORME RELATIVE ALL`ASSUNZIONE, ALLA CARRIERA E ALLA DISCIPLINA DEL PERSONALE SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO ORGANICO CHE IN BASE AL PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI DEVE RISPETTARE LA LEGGE.
05. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITE ALL`EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.
06. AL FINE DI GARANTIRE MAGGIORE EFFICIENZA E COMPETENZA SPECIALISTICA ALLA PROPRIA ATTIVITA' IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI A TERMINE PER COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PROFESSIONALITA' E SPECIALIZZAZIONE CON PROFESSIONISTI ESTERNI, REGOLARMENTE ISCRITTI AI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI, IN FORMA SINGOLA OD ASSOCIATA. PARIMENTI SU MATERIE AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO IL COMUNE PUO' RICHIEDERE PARERI MERAMENTE FACOLTATIVI E CONSULTIVI, QUINDI NON OBBLIGATORI E NON VINCOLANTI, AGLI ORGANISMI PREPOSTI PER LEGGE ALLA RAPPRESENTANZA DELLE PROFESSIONI TECNICHE, ECONOMICHE E GIURIDICHE.

07. IL COMUNE GARANTISCE L`EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DA PARTE DEL PROPRIO PERSONALE E RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL`ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL`ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

08. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL`AMBITO DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL`ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

09. I DIPENDENTI COMUNALI NON POSSONO SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVE AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI SERVIZIO CHE POSSANO FAR SORGERE UN CONFLITTO DI INTERESSE CON L`ENTE. LO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA E' AUTORIZZATA PREVIA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'.

10. ALL`ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL PRESENTE ART. SI PROVVEDE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02
SEGRETARIO E VICE-SEGRETARIO COMUNALE
ART. 44
RUOLO E FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. AL SEGRETARIO SPETTANO LE FUNZIONI DI DIREZIONE, VIGILANZA, COORDINAMENTO, COLLABORAZIONE E GARANZIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE, NONCHE' QUELLE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELL`ENTE.

02. IL SEGRETARIO NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI APICALI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESPLETANDO ATTIVITA' DI DIREZIONE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI. PER GLI UFFICI E SERVIZI CUI NON E' PREPOSTO UN RESPONSABILE LA DIREZIONE SPETTA AL SEGRETARIO.

03. IL SEGRETARIO COORDINA L`ATTIVITA' DEI DIPENDENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO LE CONFERENZE DEGLI UFFICI E/O DEI SERVIZI.

04. A RICHIESTA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL`ENTE, O DEGLI STESSI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI, O DI PROPRIA INIZIATIVA OGNI VOLTA LO RITENGA OPPORTUNO, IL SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO INDIVIDUANDO MODALITA', CRITERI E PROCEDURE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DELL`ENTE, VERIFICANDONE LO STATO DI REALIZZAZIONE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

05. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE.
06. IL SEGRETARIO ADOTTA TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI NECESSARI A GARANTIRE LA CORRETTA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E LA LORO ATTUAZIONE.
07. OLTRE AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI CUI HA LA DIRETTA COMPETENZA, PROMUOVE E CONTROLLA L`ADOZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUITI ALLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI DELL`ENTE.
08. PER ASSICURARE COMUNQUE L`ISTRUTTORIA E L`ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI IL SEGRETARIO DEVE ADOTTARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI DI INDIRIZZO, IMPULSO, ORGANIZZAZIONE E SOSTITUTIVI.
09. PER L`ATTUAZIONE DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI IL SEGRETARIO ESERCITA FUNZIONI DI INDIRIZZO, ORGANIZZATORIE, DI COORDINAMENTO E CONTROLLO.
10. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE LE SEGUENTI:
A) ROGA I CONTRATTI NELL`INTERESSE DEL COMUNE;
B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO;
C) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L`APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;
E) SOVRINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;
F) HA IL POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;
G) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL`ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.

ART. 45
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
01. AL FINE DI COADIUVARE IL SEGRETARIO COMUNALE NELL`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO E DI GARANTIRE IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DELL`UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE, PRINCIPALE ORGANO BUROCRATICO DELL`ENTE, E' PREVISTA LA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO.
02. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVANDOLO E SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA OD IMPEDIMENTO. ESERCITA ALTRESI' FUNZIONI E POTERI DELEGATI CONFERITIGLI DAL SEGRETARIO COMUNALE STESSO NELLE MATERIE CONSENTITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.
03. LA PIANTA ORGANICA DELL`ENTE SARA' OPPORTUNAMENTE MODIFICATA PER

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSENTIRE L`ALLOCAZIONE DI TALE FIGURA.
04. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, LA QUALIFICA PREDETTA E' ATTRIBUITA AL DIPENDENTE DI LIVELLO APICALE PREPOSTO ALLA DIREZIONE DELL`AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA COMPRENDENTE GLI UFFICI ED I SERVIZI DI SEGRETERIA COMUNALE.

TITOLO 04
PARTECIPAZIONE
CAPO 01
DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 46
SOGGETTI TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
01. I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE SONO RICONOSCIUTI, IN MANCANZA DI UNA DIVERSA ED ESPLICITA PREVISIONE, A COLORO CHE SONO RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, A COLORO CHE CON ESSO HANNO UN RAPPORTO QUALIFICATO DA RAGIONI DI LAVORO E DI STUDIO E AGLI UTENTI DEI SERVIZI AMMINISTRATI DAL COMUNE.
02. PER QUANTO NON DISPOSTO DAGLI ARTICOLI SEGUENTI LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE SONO DISCIPLINATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 47
FORME ASSOCIATIVE
01. AL FINE DI VALORIZZARE AMPIAMENTE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DEI RAPPRESENTANTI DI ENTI COLLETTIVI O DELLE FORMAZIONI SOCIALI IN ORGANISMI CONSULTIVI PERMANENTI O STRAORDINARI.
02. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI GLI UTENTI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATO ALLO SCOPO DI CONCORRERE AL BUON ANDAMENTO DEL SERVIZIO CON LE MODALITA' ED I MEZZI PREVISTI DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.
03. PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI RAPPORTI TRA I CITTADINI E LE FORME DI SOLIDARIETA', AGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI OPERANTI NEL COMUNE ED ISCRITTI ALL`ALBO DI CUI AL COMMA SUCCESSIVO VENGONO ASSICURATI VANTAGGI ECONOMICI DIRETTI ED INDIRETTI SECONDO LE MODALITA' ED I CRITERI CONTENUTI IN APPOSITE NORME REGOLAMENTARI.
04. E' ISTITUITO UN ALBO OVE VENGONO ISCRITTI, A DOMANDA, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CHE OPERANO NEL COMUNE.
05. NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE INDICATI: LE FINALITA' PERSEGUITE E LA RELATIVA ATTIVITA', LA CONSISTENZA ASSOCIATIVA, GLI ORGANI, I SOGGETTI DOTATI DI RAPPRESENTANZA ED OGNI ALTRO ELEMENTO IDONEO AD IDENTIFICARE L`ORGANISMO ASSOCIATIVO.

ART. 48
INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI
01. I SOGGETTI RAPPRESENTANTI DI INTERESSI COLLETTIVI O DIFFUSI, GLI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ORGANISMI ASSOCIATIVI E I CITTADINI IN FORMA COLLETTIVA,
POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI CHIEDERE RAGIONI SU DETERMINATI COMPORTAMENTI O ASPETTI DELL`ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA, NONCHE' ISTANZE PER RICHIEDERE L`EMANAZIONE DI UN ATTO O DI UN PROVVEDIMENTO E PETIZIONI PER ATTIVARE L`INIZIATIVA
SU QUESTIONI DI INTERESSE DELLA COMUNITA'. LE ISTANZE DEVONO COMUNQUE RIGUARDARE LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.
02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DOVRA' DISCIPLINARE I TEMPI E LE FORME DI PROPOSIZIONE E DI RISPOSTA, ADEGUATE MISURE DI
PUBBLICITA' ED OGNI ALTRO CRITERIO, MODALITA' E PROCEDURE PER RENDERE EFFETTIVE TALI FACOLTA' DEI CITTADINI.

ART. 49
INIZIATIVA POPOLARE
01. L`INIZIATIVA PER L`ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, ANCHE A CONTENUTO GENERALE O NORMATIVO, PUO' ESSERE ESERCITATA DA PARTE DEI
CITTADINI CON LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/20 DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.
02. L`INIZIATIVA POPOLARE PUO' AVERE ANCHE AD OGGETTO L`ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI INCHIESTA. QUALORA LA PROPOSTA VENGA FATTA
PROPRIA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI LA COMMISSIONE DI INCHIESTA DEVE ESSERE COSTITUITA.
03. I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', LA PROCEDURA, LE FORME DI PUBBLICITA' ED I POTERI ANCHE DI CONTROLLO DEI PROPONENTI SONO
DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 50
CONSULTAZIONE POPOLARE
01. AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI E DIFFUSI E DI ASSICURARE CHE L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA VENGA
ESERCITATA VALUTANDO LE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA', IL COMUNE UTILIZZA FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE SECONDO
LE MODALITA' DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.
02. IN PARTICOLARE IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE
PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO LE RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O
DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTE CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.
03. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L`INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLE QUALI GLI STESSI
ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L`INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI
QUALI VIENE RICHIESTO CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L`ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED
ENTRO IL TERMINE NEGLI STESSI INDICATI.
04. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE
AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, ED ALLA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

GIUNTA, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI, E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

ART. 51
REFERENDUM CONSULTIVO
01. QUALORA NE FACCIANO RICHIESTA 2/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI O 1/10 DEGLI ELETTORI DEL COMUNE DEVE ESSERE INDETTO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE E DI COMPETENZA DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE' SUGLI ATTI NORMATIVI GENERALI ADOTTATI DALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI MATERIE:
- REVISIONE DELLO STATUTO;
- PERSONALE COMUNALE;
- TRIBUTI E BILANCIO;
- ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- DESIGNAZIONI, NOMINE, REVOCHE E DECADENZE.
02. QUALORA L`ATTO SOTTOPOSTO A REFERENDUM NON SIA STATO ANCORA ESEGUITO O SI TRATTI DI ATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O DIFFERITA, L`ORGANO DAL QUALE L`ATTO E' STATO ADOTTATO PUO' SOSPENDERNE L`EFFICACIA.
03. PER LA VALIDITA' DEL REFERENDUM E' NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO UN TERZO DEGLI AVENTI DIRITTO. LA PROPOSTA SI INTENDE ACCOLTA QUANDO ABBIA RIPORTATO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.
04. I RISULTATI DEL REFERENDUM DEVONO ESSERE VALUTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALL`ORGANO DAL QUALE L`ATTO E' STATO ADOTTATO IN UNA APPOSITA SEDUTA E CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE.
05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEL COMITATO PROMOTORE ALLA SEDUTA DI DISCUSSIONE.
06. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE O L`ORGANO DAL QUALE E' STATO ADOTTATO L`ATTO RITENGA DI NON DOVERSI CONFORMARE AL RISULTATO DEL REFERENDUM, LA DELIBERAZIONE CHE CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DEVE INDICARNE I MOTIVI.

ART. 52
PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
01. AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI POSSONO PARTECIPARE TUTTI I SOGGETTI CHE NE ABBIANO TITOLO AI SENSI DEGLI ARTT. 07 E 09 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .
02. I MEDESIMI SOGGETTI HANNO DIRITTO, QUALORA NE FACCIANO RICHIESTA, AD ESSERE SENTITI INFORMALMENTE DAGLI ORGANI COMPETENTI.
03. L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' COMUNICATO AI DIRETTI INTERESSATI E, QUALORA SIANO FACILMENTE INDIVIDUABILI, A COLORO AI QUALI PUO' DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO CHE L`AMMINISTRAZIONE INTENDE ADOTTARE.
04. NEI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI POSSONO ESSERE INDIVIDUATI I SOGGETTI AI QUALI L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEVE ESSERE COMUNICATO.
05. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DETERMINA, CASO PER CASO, SE VI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SIANO ALTRI INTERESSATI.
06. QUALORA PER MOTIVI DI CELERITA' NON SIA POSSIBILE COMUNICARE L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO E' NECESSARIO COMUNQUE GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEGLI AVENTI TITOLO NELLE FORME E NEI TEMPI CONSENTITI DALLE STESSE ESIGENZE DI CELERITA'. NEL PROVVEDIMENTO DEVONO ESSERE INDICATI I MOTIVI CHE ABBIANO IMPEDITO UNA COMPLETA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.
07. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA I TEMPI E LE MODALITA' DELL`INFORMAZIONE AI CITTADINI SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE RELATIVE PROCEDURE, NONCHE' SULL`ORDINE DI ESAME DI ATTI, PROGETTI E DOCUMENTI CHE LI RIGUARDANO.

CAPO 03
DIRITTI D`ACCESSO E D`INFORMAZIONE
ART. 53
PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI
01. TUTTI GLI ATTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.
02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL`INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL`ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO, E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE IN GENERALE ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL`ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE OD ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE. L`INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA E TEMPESTIVITA'.
04. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.
05. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ED AI PRINCIPALI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE, LA GIUNTA ISTITUISCE SERVIZI D`INFORMAZIONE DEI CITTADINI, UTILIZZANDO I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI PER RENDERE CAPILLARMENTE DIFFUSA L`INFORMAZIONE.

ART. 54
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI
01. IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E' ASSICURATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IN GENERALE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI ED IN PARTICOLARE A CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

02. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA ADOTTARSI NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AL QUARTO COMMA DELL` ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 . PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO E DIFFERITO PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETA L`ESIBIZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.
03. IL DIRITTO DI RILASCIO DI COPIA DI ATTI AMMINISTRATIVI E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL SOLO COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.
04. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL`ATTIVITA' DELL`AMMINISTRAZIONE, LA GIUNTA ASSICURA L`ACCESSO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI.
05. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL`ACCESSO SONO CONSENTITI SOLO NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O IN VIGENZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CUI AL SECONDO COMMA. TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA QUESTA S`INTENDE RIFIUTATA.
06. CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ATTIVABILI LE AZIONI PREVISTE DALL` ARTT. 25 , QUINTO E SESTO COMMA, DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

TITOLO 05
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
CAPO 01
COMPETENZE DEI COMUNI
ART. 55
SERVIZI COMUNALI
01. IL COMUNE PROVVEDE ALL`IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.
02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.
03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

CAPO 02
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART. 56
GESTIONE IN ECONOMIA
01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.
02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 57
ALTRE FORME DI GESTIONE
01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:
- LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI ED A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;
- LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA O CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- LA CONCESSIONE A TERZI;
- APPOSITA ISTITUZIONE PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

ART. 58
LE SOCIETA' PER AZIONI
01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.
03. NELLE SOCIETA' DI CUI AL PRIMO COMMA LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L`ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI A QUESTO COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI NONCHE', OVE QUESTA VI ABBIA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE, IN TUTTO OD IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.
04. NELL`ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL` ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 59
LA CONCESSIONE A TERZI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE, E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.
02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L`ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL`UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.
03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L`ENTE.

ART. 60
LE ISTITUZIONI
01. PER L`ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE " ISTITUZIONI " , ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GIURIDICA.
02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.
03. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DISTINTE DELIBERAZIONI, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI RAPPORTATA AI CONSIGLIERI IN CARICA. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE PREDETTE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LE CARICHE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI REVISORE DEI CONTI. SONO INOLTRE INELEGGIBILI ALLE CARICHE SUDDETTE I DIPENDENTI DEL COMUNE.
04. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL` ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . SU PROPOSTA DEL SINDACO IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO.
05. IL DIRETTORE DELL`ISTITUZIONE E' L`ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL`ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'. E' NOMINATO IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO.
06. L`ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L`OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L`EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI; NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. IL REVISORE DEI CONTI DELL`ENTE LOCALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

09. LA COSTITUZIONE DELLE " ISTITUZIONI " E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

TITOLO 06

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO 01

CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 61

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUMA IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESE DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E I BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.

05. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN`OPERA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA COMUNI E PROVINCE, PREVIA STATUIZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI, PER LE VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNE.

ART. 62

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CONSORZI
01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON GLI ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:
A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL`ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;
B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.
02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.
03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:
A) L`ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L`ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE;
B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL`ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D`AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO.
04. I MEMBRI DELL`ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.
05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DELLA NOMINA.
06. L`ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO PREVISTI DALLO STATUTO.
07. IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.
08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI.
09. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA PREVISTI DAGLI ENTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

CAPO 02
ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 63
OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE
01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI D`INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L`AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL`OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI D`INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.
02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L`ACCORDO DI PROGRAMMA.
03. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, APPROVA L`ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
04. QUALORA L`ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE, L`ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.
05. NEL CASO CHE L`ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL`ACCORDO, INFORMANDONE LA GIUNTA, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ED ALL`INTERESSE, DIRETTO OD INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA' ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.
06. SI APPLICANO PER L`ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 07
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ART. 64
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL`ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.
GLI ATTI CON I QUALI ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L`ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L`ANNO SUCCESSIVO, NELLO SCHEMA PREDISPOSTO DALLA GIUNTA, CORREDATO DEGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL`UNIVERSALITA', DELL`INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
03. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 65
IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI
01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.
02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L`ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUN OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L`ATTUAZIONE.
03. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONE APPORTATE NEL CORSO DELL`ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.
04. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

CAPO 02
L`AUTONOMIA FINANZIARIA
ART. 66
LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE
01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L`ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L`EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.
02. IL COMUNE, NELL`ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

ART. 67
LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI
01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D`INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.
02. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL`IMPORTO DEI PROGRAMMI D`INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO 03
DEMANIO E PATRIMONIO
ART. 68
DEMANIO E PATRIMONIO
01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
02. L`ACQUISIZIONE, LA GESTIONE E L`ALIENAZIONE DEI BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO COMUNALE AVVIENE SECONDO LE MODALITA' E NELLE FORME PREVISTE NELL`APPOSITO REGOLAMENTO SULL`AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.
03. IN OGNI CASO DETTI BENI DEVONO RISULTARE DA APPOSITI INVENTARI, TENUTI AI SENSI DI LEGGE.

CAPO 04
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
ART. 69
IL REVISORE DEI CONTI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO E NEGLI ALBI IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L` ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI, E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. NON E' REVOCABILE SALVO CHE NON ADEMPIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL SUO INCARICO.
03. IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.
04. PER L`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL`ENTE.
05. IL REVISORE DEI CONTI ADEMPIE AI PROPRI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI.
OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL`ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.
06. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 70
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.
02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL`EFFICACIA DELL`AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.
03. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL`ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 05
APPALTI E CONTRATTI
ART. 71
PROCEDURE NEGOZIALI
01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L`OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:
A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S`INTENDE PERSEGUIRE;
B) L`OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.
03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL`ORDINAMENTO GIURIDICO.
04. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO O IN SUA VACANZA L`ASSESSORE DELEGATO.

CAPO 06
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
ART. 72
FINALITA'
01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL`ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.
02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D`ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL`ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.
03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL`IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL`ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL`ORGANIZZAZIONE.
04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L`ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL`ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

TITOLO 08
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 73
REVISIONE DELLO STATUTO
01. LE MODIFICAZIONI E L`ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL` ARTT. 04 , COMMI TERZO E QUARTO, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.
03. L`ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE: L`ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L`APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.
04. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL`ULTIMA MODIFICA.
05. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L`HA RESPINTA.

ART. 74
TERMINE PER L`ADOZIONE DEI REGOLAMENTI
01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO 12 MESI DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.
02. SINO ALL`ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.
03. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE OVVERO ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.

ART. 75

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L`ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE ED E' AFFISSO ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL`INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L`ENTRATA IN VIGORE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.